

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10595 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 04/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante [REDACTED], considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED] giusta procura a margine
del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

U [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED];

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1735/2015 della CORTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



FATTI DI CAUSA

1. L'esposizione dei fatti della causa sarà limitata alle sole circostanze ancor rilevanti in questa sede.

La società [REDACTED] (che in seguito muterà ragione sociale in [REDACTED] d'ora innanzi, per brevità, "la [REDACTED] nel 2006 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la società [REDACTED] a. (che in seguito muterà ragione sociale in [REDACTED]; d'ora innanzi, per brevità, "l [REDACTED] esponendo che:

-) [REDACTED] sostenendo di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per la correzione della miopia con la tecnica del laser ad eccimeri, e che l'intervento non era riuscito, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli il medico che eseguì l'intervento, dott. [REDACTED] e la società [REDACTED].

[REDACTED] d'ora innanzi, per brevità, "la [REDACTED]

-) la [REDACTED] costituendosi, chiamò in causa la società [REDACTED] assumendo di essere solo la proprietaria della struttura ove era stato eseguito l'intervento, struttura che era stata concessa in locazione dalla società chiamata in causa, e da questa gestita.

Concluse pertanto chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande contro di essa proposte dalla società casa di cura [REDACTED] la società [REDACTED] fosse condannata a tenerla indenne dalle pretese di quest'ultima.

2. Il giudizio introdotto dalla [REDACTED] nei confronti del proprio assicuratore [REDACTED] venne riunito a quello introdotto da [REDACTED] nei confronti del medico e della casa di cura Ruesch.

3. Con sentenza n. 14285 del 2009 il Tribunale di Napoli accolse tanto la domanda principale quanto quella di garanzia, e condannò

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



conseguentemente la [REDACTED] a tenere indenne la [REDACTED] dalle pretese della casa di cura [REDACTED]

4. La sentenza venne appellata da [REDACTED] in via principale, ed in via incidentale da [REDACTED] e dalla [REDACTED]

5. Con sentenza 16 aprile 2015 n. 1735, la Corte d'appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora rileva, dopo aver incrementato la condanna della [REDACTED] in favore di [REDACTED], condannò altresì la prima a rifondere al secondo, in solido con [REDACTED] due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, dichiarando compensato il restante terzo; compensò le spese di lite tra le altre parti in causa; addossò alla [REDACTED] in solido con [REDACTED] le spese di consulenza, ed infine condannò la [REDACTED] *"a tenere indenne la [REDACTED] delle somme che competono al [REDACTED] per danni e spese in forza della presente sentenza"*.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla DSC con ricorso fondato su due motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questione preliminare.

1.1. Come accennato, nel corso del giudizio la società [REDACTED] [REDACTED] si è fusa per incorporazione nella società [REDACTED]

La società ricorrente mostra di essere a conoscenza di ciò, ma ha nondimeno notificato il ricorso per cassazione al successore (la [REDACTED] nel domicilio eletto dalla [REDACTED] per il giudizio di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace, in virtù di quanto stabilito dal § 6 della sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, secondo cui la personalità dell'incorporata *prosegue* nell'incorporante, ex art. 2504 *bis* c.c..

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo la [REDACTED] lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 1917, comma terzo, c.p.c.

Sostiene che la Corte d'appello ha trascurato di condannare l'assicuratore della responsabilità civile alla rifusione delle spese processuali da essa sostenute per convenire in giudizio la [REDACTED] e coltivare la lite nei confronti di questa.

2.2. Il motivo è parzialmente fondato.

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:

(a) le *spese di soccombenza*, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;

(b) le *spese di resistenza*, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;

(c) le *spese di chiamata in causa*, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.



Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel *genus* delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche *eccedere il limite del massimale*, nella proporzione stabilita dall'art. 1917, comma terzo, c.c..

Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2.3. Ciò posto in teoria, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Corte d'appello:

(a) ha condannato la [REDACTED] a rifondere all'assicurata [REDACTED] le spese di soccombenza, e questa fu statuizione corretta;

(b) ha ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite per quanto attiene al rapporto processuale tra l'assicurato che invocava la garanzia, e l'assicuratore che la negava (pag. 23, 1° e 2° rigo, della sentenza impugnata), e questa fu statuizione non sindacabile in questa sede, posto che la compensazione delle spese costituisce una facoltà del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, il giudice di merito abbia dato conto delle circostanze di fatto prese in considerazione ai fini della compensazione delle spese (elencate dalla sentenza impugnata a p. 22, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

2.4. Il giudice d'appello, tuttavia, ha condannato la [REDACTED] a rifondere all'assicurata [REDACTED] unicamente le spese di soccombenza ("*tutte le somme che la [REDACTED] è tenuta a versare a [REDACTED] per danni*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e spese, nei limiti della presente pronuncia”: così la sentenza impugnata, p. 23, 3° capoverso).

Non ha invece, accordato all'assicurato la rifusione delle *spese di resistenza*, ovvero come accennato quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea.

Così giudicando, la Corte d'appello ha effettivamente violato l'art. 1917, comma terzo, c.c., in quanto ha negato all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

2.5. Infondato è, invece, il primo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente lamenta che la ████████ non sia stata condannata a rifondergli *anche* le spese sostenute per chiamare in causa l'assicuratore: tali spese, infatti, come già detto, sono state compensate integralmente dalla Corte d'appello, con statuizione ad essa riservata e non sindacabile in questa sede.

2.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell'esaminare *ex novo* la domanda di garanzia proposta dalla ████████ applicherà il seguente principio di diritto:

"L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c.".

3. Il secondo motivo di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

Sostiene che, avendo la [REDACTED] proposto un appello incidentale nei confronti dell'assicurata, che venne rigettato, essa doveva ritenersi "soccombente", e doveva perciò essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per vincere le infondate eccezioni sollevate dall'assicuratore.

3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto come già detto nel rapporto tra assicurato ed assicuratore la Corte d'appello ha scelto di compensare le spese di lite, e tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 febbraio 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale